

Ordinanza contingibile e urgente di abbattimento di pini domestici radicati in un centro cittadino e compensazione degli alberi abbattuti con la messa a dimora di nuovi esemplari arborei

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 29 settembre 2025, n. 1512 - Mastrandrea, pres.; Ciconte, est. - Wwf Provincia di Vibo Valentia (avv. Caruso Frezza) c. Sindaco del Comune di Vibo Valentia nella qualità di Ufficiale del Governo (n.c.) ed a.

Bellezze naturali - Interesse diffuso alla conservazione e tutela della natura - Ordinanza contingibile e urgente di abbattimento di pini domestici radicati in un centro cittadino e compensazione degli alberi abbattuti con la messa a dimora di nuovi esemplari arborei.

(Omissis)

FATTO

1. L'associazione ricorrente, sezione locale del World Wildlife Fund – WWF Italia, ha proposto il presente ricorso quale ente esponenziale dell'interesse diffuso alla conservazione e tutela della natura, insorgendo avverso l'ordinanza contingibile e urgente n.15 del 19 febbraio 2025, per mezzo della quale il Sindaco del Comune di Vibo Valentia ha ordinato *“l'abbattimento dei pini domestici radicati nel centro cittadino nell'area di P.zza Salvemini, individuati pericolosi, al fine di prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità”*, disponendo, al contempo, che il competente ufficio comunale provveda alla successiva *“compensazione degli alberi abbattuti con la messa a dimora di nuovi esemplari arborei”*.

1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1.1.1. *“Violazione art. 54 d.lgs. n. 267/2000: difetto dei presupposti di contingibilità e di urgenza- Violazione art. 3, co. 3, L. n. 241/1990 – Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e di proporzionalità. Eccesso di potere per perplessità ed ambiguità manifesta e sviamento”*;

1.1.2. *“Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta fra motivazione e dispositivo. Nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990”*;

1.1.3. *“Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti: omessa esecuzione della prova di trazione statica con metodo pulling test (SIM)”*;

1.1.4. *“Eccesso di potere per perplessità manifesta e sviamento”*;

1.1.5. *“Eccesso di potere per perplessità manifesta ed ambiguità istruttoria e dispositiva”*;

1.1.6. *“Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e di ponderazione. Violazione art. 97 Costituzione e del principio generale del buono, efficace ed efficiente esercizio dei poteri pubblici. Violazione dei principi generali di tutela del patrimonio arboreo urbano di cui alla L.R. n. 7/2024. Violazione art. 191, co. 4, d. lgs. n. 267/2000”*.

2. Si è costituito in giudizio il Comune resistente, che, oltre a contestare la fondatezza delle censure, ha, preliminarmente, eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'associazione ricorrente.

3. Con decreto presidenziale n.117 dell'1 marzo 2025, è stata accolta l'istanza di concessione di misura cautelare monocratica, in ragione dell'esigenza di mantenere la *res adhuc integra*, *“fermo restando l'obbligo di garantire la sicurezza di persone e cose tramite adeguata interdizione dell'area interessata dai lavori”*.

4. Con successiva ordinanza n.143 del 20 marzo 2025, resa all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 19 marzo 2025, è stata respinta l'istanza cautelare e fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito.

5. Nelle more, alla luce del deposito, da parte del Comune resistente, della relazione tecnica posta alla base dell'ordinanza impugnata, la ricorrente, con atto depositato il 21 aprile 2025, ha proposto motivi aggiunti, deducendo un ulteriore motivo, rubricato *“Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria”*.

6. Con memoria del 29 maggio 2025, il Comune ha riferito di avere, nelle more, provveduto alla rimozione di tutti gli alberi oggetto dell'ordinanza gravata in data 21 maggio 2025.

7. La ricorrente, per parte sua, con memoria del 30 maggio 2025, dopo aver fortemente stigmatizzato la decisione del Comune di procedere all'abbattimento nonostante la pendenza del giudizio, ha comunque dedotto la persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso sia per *“salvare i residuati 4 alberi di pino”* che a fini risarcitori.

8. Infine, all'esito dell'udienza pubblica del 2 luglio 2025, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. In via preliminare, può prescindere dall'esame della eccezione di difetto di legittimazione attiva della associazione ricorrente formulata dal Comune, stante, come si vedrà *infra*, l'infondatezza nel merito sia del ricorso principale che dei motivi aggiunti, che, ad avviso del Collegio, fanno riferimento ad una procedura di non diretta attinenza col PNRR.

2. Sempre preliminarmente, devono, di contro, esaminarsi le eccezioni difensive formulate dalla ricorrente.

2.1. Segnatamente, con la memoria del 30 maggio 2025, l'associazione istante ha contestato la produzione agli atti del presente giudizio, effettuata dal Comune il 20 maggio 2025, della "Relazione aggiuntiva del dott. Rotiroti datata 19.05.2025", deducendone la "irricevibilità o l'inammissibilità".

Secondo la tesi difensiva, il deposito non è da ritenersi consentito in quanto il dott. Rotiroti – quale agronomo incaricato dal Comune degli accertamenti tecnici in ordine alla stabilità degli alberi oggetto dell'ordinanza contingibile e urgente impugnata – è parte del giudizio, quale controinteressato, essendogli stati notificati sia il ricorso principale che i motivi aggiunti, sicché "in tanto avrebbe potuto partecipare, se avesse voluto, al processo, in quanto munito di un proprio procuratore e difensore tecnico", con la conseguenza che, ammettendo la produzione contestata, "al predetto si consentirebbe di veicolare un proprio atto difensivo (sub specie di Relazione controdeduttiva) senza ausilio dell'obbligatoria difesa tecnica da parte di un avvocato".

2.1.1. L'eccezione è infondata.

Deve, innanzitutto, escludersi che il predetto perito agronomo possa considerarsi tecnicamente controinteressato nel presente giudizio, non avendo egli tratto alcun vantaggio dal provvedimento impugnato e non avendo pertanto interesse alla sua conservazione e, quindi, a resistere alla domanda di annullamento proposta dalla ricorrente.

Ciò doverosamente precisato, non è precluso ad una parte evocata in giudizio di produrre un documento del quale è in possesso, rientrando tale attività nel legittimo esercizio del proprio diritto di difesa nel processo.

2.2. Per le medesime ragioni, deve rigettarsi la connessa eccezione, formulata con la memoria di replica del 10 giugno 2025, con la quale la ricorrente ha poi dedotto la inammissibilità della memoria del Comune resistente del 29 maggio 2025 nella parte in cui trascrive il contenuto della medesima "Relazione aggiuntiva del dott. Rotiroti datata 19.05.2025" di cui alla prima eccezione.

La decisione della difesa dell'ente locale di riportare in un proprio atto del processo le osservazioni di un consulente tecnico, facendole proprie, rappresenta, anche in questo caso, una scelta difensiva del tutto legittima e insindacabile.

2.3. Con la medesima memoria di replica, la ricorrente ha, infine, contestato la produzione in giudizio della nota del dr. Rotiroti effettuata dal Comune in data 29 maggio 2025, deducendone la inammissibilità, giacché effettuata oltre i termini di cui all'art.73 c.p.a.

L'eccezione è fondata e va accolta, dovendosi pertanto ritenere inammissibile la produzione del documento in argomento.

3. Passando all'esame del merito, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono infondati.

4. Con il primo motivo del ricorso principale, rubricato "Violazione art. 54 d.lgs. n. 267/2000: difetto dei presupposti di contingibilità e di urgenza- Violazione art. 3, co. 3, L. n. 241/1990 – Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria e di proporzionalità. Eccesso di potere per perplessità ed ambiguità manifesta e sviamento" – oltre alle censure rivolte più propriamente al contenuto ed alle ragioni del provvedimento, che saranno trattate unitamente al motivo introdotto coi motivi aggiunti – la ricorrente contesta il vizio di difetto di motivazione.

Segnatamente, rilevato che l'ordinanza contingibile e urgente gravata si fonda sulla relazione tecnica del dr. Rotiroti, l'associazione ricorrente lamenta la mancata allegazione di tale documento al provvedimento impugnato, rilevando che "In assenza di tali allegazioni l'ordinanza [...] rimane totalmente ambigua e perplessa nei suoi presupposti attinenti al pericolo grave ed imminente di cedimento dei predetti alberi".

4.1. La censura è infondata, giacché, come noto, l'art.3, co.3, della legge 7 agosto 1990, n.241, positivizzando l'istituto della motivazione *per relationem*, consente che l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo venga legittimamente assolto anche mediante il richiamo di un altro atto il quale contenga "le ragioni della decisione", purché l'atto stesso sia "indicato e reso disponibile", condizione assolta dal provvedimento gravato.

Peraltro, come pure evidenziato dal Comune resistente, nemmeno risulta che l'associazione abbia richiesto l'accesso documentale alla riferita relazione.

5. Con il secondo motivo del ricorso principale l'associazione istante ha dedotto "Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta fra motivazione e dispositivo. Nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990".

In particolare, essa sostiene che l'ordinanza *de qua* sia nulla per "insanabile contraddizione" fra motivazione e dispositivo, in ragione del fatto che dalla motivazione del provvedimento si evince che solo una parte dei pini presentano un coefficiente fitostatico D, tale da giustificare l'abbattimento, mentre nel dispositivo è ordinato l'abbattimento di tutti i pini domestici.

5.1. La censura appare, in realtà, frutto di un fraintendimento del testo.

Nella parte dispositiva del provvedimento il riferimento è ai soli pini domestici "individuati pericolosi" – da abbattere, in quanto, per l'appunto, classificati nella categoria "D" per la propensione al cedimento "estrema" – non già a "tutti" i pini presenti nell'area di Piazza Salvemini, come invece sostenuto nel ricorso.

6. Il terzo e quarto motivo del ricorso principale ed il motivo unico del ricorso per motivi aggiunti possono trattarsi

congiuntamente, giacché tutti relativi alla fondatezza delle ragioni tecniche poste alla base del provvedimento gravato e, quindi, degli accertamenti e delle valutazioni effettuate dall'agronomo incaricato dall'ente locale, di cui alla relazione acquisita al protocollo del Comune n.10150 del 18 febbraio 2025, richiamata nell'ordinanza contingibile e urgente impugnata.

6.1. Fra le diverse censure che la ricorrente ha mosso all'operato dell'agronomo e, quindi, alle ragioni del provvedimento, la principale attiene alla mancata effettuazione della prova statica di trazione tramite metodologia SIM (pulling test).

In particolare, si contesta che l'agronomo incaricato dal Comune abbia effettuato le proprie valutazioni sulla base del solo metodo V.T.A. ("*Visual Tree Assessment*"), in tal modo (i) contravvenendo alle prescrizioni impartite dal Comune in sede di conferimento dell'incarico e (ii) effettuando un accertamento da solo insufficiente per determinare la stabilità di una pianta.

6.1.1. Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che l'agronomo incaricato avesse l'obbligo di procedere anche alla prova statica di trazione, in quanto espressamente imposto dall'atto di conferimento dell'incarico di cui alla determinazione n.2590 del 5 dicembre 2024, a mente della quale si sarebbe dovuto procedere ad "*indagini fitostatiche con metodologia VTA "Visuale Tree Assesment" ed indagini tramite metodologia SIM (pulling test), in osservanza a quanto indicato dal "Protocollo ISA sulla Valutazione della Stabilità degli Alberi"*".

6.1.1.1. La tesi non può essere condivisa.

Deve ritenersi, al riguardo, che, per interpretare compiutamente il senso della riferita prescrizione, l'espresso riferimento alla prova statica di trazione contenuto nella determina di conferimento dell'incarico non possa essere considerato atomisticamente ma debba essere letto unitamente al richiamo al Protocollo ISA, "*in osservanza*" del quale l'incarico deve essere svolto.

Se così è, appare evidente che sia la VTA che la SIM sono state richiamate in quanto metodologie di indagine previste e regolate dal riferito Protocollo ISA, alle cui indicazioni doveva fare riferimento il tecnico incaricato, senza per questo vincolare il medesimo, nello svolgimento del proprio incarico, all'utilizzo di un solo determinato metodo di accertamento. Sul punto, il Protocollo sulla valutazione di stabilità degli alberi, prevede che "*La valutazione di stabilità ha inizio con un'analisi visiva che può essere integrata da approfondimenti diagnostici e/o strumentali sulla base della sintomatologia riscontrata*" e precisa poi che "*Quando il quadro diagnostico ottenuto con l'analisi visiva non è chiaro è opportuno sottoporre l'albero ad un approfondimento di indagine di tipo strumentale. L'analisi strumentale è eseguita sui punti dell'albero che mostrano difetti strettamente correlati con una significativa propensione al cedimento. L'analisi strumentale, comunque realizzata, è una parte della valutazione, ma non è la valutazione stessa; l'evidenza strumentale deve essere interpretata alla luce di quanto evidenziato con l'analisi visiva ed è finalizzata a confermare il giudizio di stabilità*".

La procedura indicata dalla S.I.A., come testé riportata, non impone pertanto di svolgere accertamenti strumentali ulteriori rispetto all'analisi visiva, ritenendo sufficiente quest'ultima laddove il quadro diagnostico in tal modo ottenuto sia chiaro. Evidente che, sul punto, la valutazione è rimessa al soggetto che concretamente è chiamato ad effettuare l'accertamento, il quale potrà ritenere sufficiente la metodologia VTA e non necessario un ulteriore esame strumentale, quale il *pulling test*, ove ritenga che il detto accertamento abbia restituito elementi univoci per esprimere il proprio giudizio e che sia emerso, quindi, "*un quadro diagnostico [...] chiaro*".

6.1.2. Quanto da ultimo evidenziato in ordine alle valutazioni che è chiamato a svolgere il tecnico nell'accertamento della stabilità degli alberi, assume rilievo per l'esame del secondo profilo della censura, ove l'associazione istante sostiene che, anche a prescindere dalle espresse indicazioni del provvedimento di incarico, sarebbe stato in ogni caso indispensabile procedere ad esami strumentali ulteriori, nella specie tramite la metodologia SIM (*pulling test*), ritenendo insufficiente il solo VTA ("*Visual Tree Assessment*") per valutare il pericolo fitostatico degli alberi *de quibus*.

6.1.2.1. Entra in gioco al riguardo il ben noto tema della discrezionalità tecnica che, come tale, consente il sindacato giurisdizionale negli stretti limiti della configurabilità di profili di manifesta illogicità o di palese erroneità, tali da evidenziare l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale censurata (cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6346).

Orbene, la valutazione tecnica operata nel caso di specie, per quanto in questa sede sindacabile, non appare manifestamente irragionevole alla luce delle regole specialistiche che pure si sono esaminate, le quali, come visto, prevedono che l'accertamento possa anche arrestarsi all'esame visivo delle piante, a meno che da esso non emergano esiti non univoci e chiari.

Sotto tale profilo, pertanto, pur rimanendo comprensibile che da parte dei reclamanti ci si aspettasse diverso atteggiamento da parte dell'amministrazione resistente, le valutazioni tecniche in esame rientrano all'interno dei limiti della opinabilità, senza sconfinare nella manifesta illogicità e/o nella erroneità, avendo fatto applicazione delle riferite regole tecniche richiamate anche nell'atto di conferimento dell'incarico, e, in quanto tali, si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo.

6.2. Con il ricorso per motivi aggiunti, presentato a seguito del deposito agli atti del processo, da parte del Comune, della relazione tecnica posta a fondamento dell'ordinanza impugnata, la ricorrente ha, con un unico motivo, articolato una serie di censure avverso l'operato dell'agronomo incaricato, che si vanno ad esaminare.

6.2.1. In primo luogo, osserva che il protocollo SIA prevede che l'analisi peritale sia condotta da professionisti *“con adeguata esperienza specifica comprovata a livello curriculare, sia come formazione che come prestazione svolte”*, che, tuttavia, il dott. Rotiroti *“non ha dimostrato di avere, non avendo prodotto conferente curriculum”*.

Il rilievo è infondato e, in ogni caso, inammissibile.

Sotto il primo profilo, dalle difese dell'ente locale risulta che il citato agronomo esercita in modo continuativo la professione di forestale, essendo iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali di Catanzaro sin dal 2012.

La censura è in ogni caso inammissibile, afferendo essa piuttosto alla legittimità dell'atto di conferimento dell'incarico, che, tuttavia, nel caso di specie, non è stato impugnato.

6.2.2. Risulta, poi, infondata l'ulteriore censura secondo cui il tecnico non avrebbe svolto le quattro fasi valutative di anamnesi, diagnosi, prognosi e prescrizioni previste dal protocollo SIA, essendo il rilievo smentito dall'esame dell'elaborato peritale, che appare, sotto tale profilo, completo.

6.2.3. Ancora, la ricorrente contesta, in ordine alla acquisizione dei dati climatici, l'omessa indicazione del *“dato essenziale della ventosità”*.

La censura è infondata giacché, rilevato che la relazione contiene l'indicazione dei dati climatici, non risulta la essenzialità del dato inerente la ventosità ai fini della completezza dell'elaborato, solo genericamente riferita dalla ricorrente.

6.2.4. Quest'ultima contesta, ancora, la fondatezza del rilievo, contenuto nella relazione, secondo cui sarebbe stata asportato il terreno circostante le piante in misura variabile *“di circa 10-20 cm (lato nord/ovest) a 50/60 cm (lato nord/est)”*, e che *“nel complesso i 2/3 delle radici superficiali risultano tagliate o spezzate”*. In particolare, osserva che per poter formulare tali giudizi, il dott. Rotiroti *“avrebbe dovuto dare conto delle quote del piano di campagna prima dell'intervento di asportazione del terreno, ma questo dato manca del tutto”*.

La censura si presenta, anche in questo caso, apodittica e infondata, risultando determinanti le osservazioni del tecnico ai motivi aggiunti depositate dal Comune il 29 maggio 2025, ove si riferisce che *“risulta evidente ed ovvia la condizione dell'asportazione di terreno, in quanto ancora presenti (seppure in modo limitato) intorno al colletto delle piante i vecchi profili rimasti, perciò chiaramente quantificabile la profondità di suolo asportato. Inoltre, si specifica che non risulta obbligatorio e non è richiesto produrre un elaborato tecnico “Piano di campagna”*.

6.2.5. Risulta, inoltre, irrilevante ai fini del giudizio di legittimità dell'atto il rilievo secondo cui il paragrafo 2.4.1. della relazione, contenente la descrizione morfologica degli alberi di pino presenti in piazza Salvemini, abbia contenuto generico e sarebbe stato compreso nella relazione *“ad abundantiam e per fare scena”*.

6.2.6. Del pari irrilevante il fatto che il paragrafo rubricato *“Limiti della valutazione di stabilità”* sia stato *“integralmente copiato”* da una relazione redatta da altri tecnici, in quanto in esso sono contenuti concetti generali in ordine alla natura e alla portata degli accertamenti svolti, che, in quanto tali, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non compromettono la genuinità ed affidabilità dell'elaborato, pur se ripresi da altra fonte.

6.2.7. Gli ulteriori rilievi contenuti nei motivi aggiunti attengono, invero, alla attendibilità ed alla correttezza delle valutazioni tecniche del perito, sotto diversi aspetti.

Sul punto, tuttavia, deve osservarsi che le contestazioni mosse dalla ricorrente si rivelano, per larga parte, indimostrate e, in ogni caso, non idonee a mettere in discussione la ragionevolezza e la attendibilità delle scelte effettuate e dei giudizi espressi dal tecnico incaricato dal Comune resistente, le quali, in quanto valutazioni tecniche, si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo per le medesime ragioni già evidenziate al § 6.1.2.1., risultando, nel caso di specie, sceve da profili di manifesta illogicità o di palese erroneità.

7. Con il quinto motivo del ricorso principale, rubricato *“Eccesso di potere per perplessità manifesta ed ambiguità istruttoria e dispositiva”*, la ricorrente riferisce di una ulteriore determina dirigenziale, n.2889 del 31 dicembre 2024, con la quale il Comune resistente ha dato incarico ad altro agronomo l'incarico di *“approfondire lo stato di salute di n. 180 alberi provvedendo alla esecuzione di indagini tramite metodologia SIM (pulling test), in osservanza a quanto indicato dal “Protocollo ISA sulla Valutazione di Stabilità degli Alberi”*, sostenendo che nel provvedere in via contingibile e urgente il Sindaco avrebbe dovuto previamente acquisire le risultanze di tale diverso accertamento, e fare uso di quest'ultimo, anziché della relazione del dott. Rotiroti.

7.1. Anche tale motivo è infondato.

Come evidenziato dal Comune resistente, l'incarico al diverso agronomo è stato affidato ad altri fini, e precisamente per la redazione ed approvazione del Piano comunale del verde urbano, e, soprattutto, non risulta ancora concluso, sicché, pur al netto di ogni altra considerazione, gli accertamenti svolti in esecuzione di esso certamente non avrebbero potuto essere utilizzati per la gestione della situazione di pericolo che l'ordinanza gravata ha inteso regolare.

8. Con il sesto motivo del ricorso principale, rubricato *“Eccesso di potere per difetto di proporzionalità e di ponderazione. Violazione art. 97 Costituzione e del principio generale del buono, efficace ed efficiente esercizio dei poteri pubblici. Violazione dei principi generali di tutela del patrimonio arboreo urbano di cui alla L.R. n. 7/2024. Violazione art. 191, co. 4, d. lgs. n. 267/2000”*, la ricorrente si duole della mancata ponderazione nel provvedimento impugnato di tutti gli altri interessi pubblici sacrificati dall'abbattimento dei pini di piazza Salvemini (*“funzione ecosistemica urbana, bellezza del paesaggio urbano, qualità della vita cittadina, biodiversità vegetazionale ed animale cittadina”*), ritenendo, in particolare, non idonea, a tali fini, la previsione della *“compensazione degli alberi abbattuti con la messa a dimora di nuovi*

esemplari arborei". Tale prescrizione, in particolare, sarebbe generica e indeterminata, non fissando termini e mancando della indicazione delle risorse di bilancio con le quali provvedervi.

8.1. Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, deve ritenersi che la prescrizione rivolta al "*competente ufficio comunale*" di disporre la compensazione esprima la considerazione degli ulteriori interessi, pure richiamati dalla ricorrente, che inevitabilmente risultano sacrificati dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata.

Né può ritenersi che la mancata indicazione di un termine per provvedere alla compensazione e delle risorse di bilancio cui attingere possa inficiare la legittimità della prescrizione e, a monte, del bilanciamento di interessi di cui essa è frutto. Sotto il primo profilo, deve infatti rilevarsi che l'ordinanza prevede che alla compensazione si provveda "*successivamente*" all'abbattimento, con ciò dovendosi intendere che essa intervenga senza dilazioni. In ogni caso, deve evidenziarsi che i tempi dell'azione amministrativa trovano, oggi, compiuta regolamentazione, fornendo agli interessati anche gli strumenti per farli rispettare o per reagire in caso di loro violazione (cfr. art.2 legge 7 agosto 1990, n.241). Sotto il profilo finanziario, deve rilevarsi che, come pure rilevato dal Comune resistente, la misura compensativa è demandata al competente ufficio comunale, che dovrà provvedervi, successivamente all'abbattimento degli alberi ritenuti pericolosi, previamente individuando le risorse di bilancio cui attingere.

9. Per tutte le ragioni sin qui esposte, ritenute le questioni trattate decisive ed assorbenti di ogni eventuale ulteriore profilo dedotto, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti debbono essere respinti, giacché infondati, senza che sia necessario dare seguito alle ulteriori richieste istruttorie di parte ricorrente.

10. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

